

## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

dr. Francesco Pedoja Presidente rel.

dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice

dr. ssa Roberta Sara Paviotti Giudice

\*

riunito nella camera di consiglio del 13.10.2015,

letta l'istanza depositata in data 04.09.2015 da S.R.L. per lo scioglimento di contratti bancari di c/c s.b.f. ai sensi dell'art.169 bis L.F.,

rilevato che, essendo stata la domanda di scioglimento presentata con il deposito della proposta e del piano dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n.83/2015,

atteso che con la domanda 29/04/2015 di concessione di termine per il deposito della proposta e del piano la ricorrente aveva proposto solo domanda di sospensione dei contratti in oggetto (di poi accolta)-, Il Tribunale aveva disposto la comunicazione alle Banche interessate della domanda di scioglimento con termine per deposito di memorie,

rilevato che gli Istituti notiziati non hanno fatto pervenire alcuna osservazione, ritenuto che la nuova norma dell'art.169 bis L.F., pur avendo voluto equiparare in toto il regime dei contratti pendenti nel C.P. a quella del Fallimento (art.72 L.F.), ha ommesso di specificare che i contratti devono essere ineseguiti o non compiutamente eseguiti "da entrambe le parti", lasciando pertanto ancora incerta l'interpretazione in ordine all'area di applicazione della norma,

ritenuto peraltro che i contratti bancari in esame siano ancora parzialmente ineseguiti sia dalla debitrice che dagli Istituti sotto il profilo degli obblighi che gravano su questi ultimi in relazione all'incasso dei crediti, permanendo – sino a revoca del rapporto – una prestazione di servizio continuativo di cassa con messa a disposizione delle somme pattuite, nonché un obbligo di rendicontazione (cfr. ord. ex art702 ter C.P.C. Trib. Verona 26/08/2015),

rilevato che lo scioglimento risulta coesenziale al piano concordatario e mira al

soddisfacimento maggiore dei creditori concorsuali,  
visto l'art.169 bis L.F.

### AUTORIZZA

Lo scioglimento dei seguenti contratti di leasing:

- contratto di conto corrente con Banca Popolare S.p.a. c/c ;
- contratto di conto corrente con Banca S.p.a. c/c ;
- contratto di conto corrente con Cassa di Risparmio S.p.a. c/c ;
- contratto di conto corrente con Banca S.p.a. c/c ;
- contratto di conto corrente con Banca S.p.a. c/c nr. ;
- contratto di conto corrente con Banca di Credito Cooperativo c/c

Si comunichi a cura della ricorrente.

14/10/2015

Il Presidente

Fallimenti e Società.it

